DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Art. 3

Stato di previsione del Ministero dei trasporti

All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione degli articoli 97, 101 e 208 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Versione in vigore dal 25 novembre 1993, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1993
Estremi	Legge 9 novembre 1993, n. 445
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-assestamento-del-bilancio-dello-stato-e-dei-1993/art-3-stato-di-previsione-del-ministero-dei-trasporti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it